

## **ART. 42**

### **ALTEZZA DEI LOCALI**

*L'altezza minima dei locali di classe A1 è pari a metri 2,70 netta.*

*L'altezza minima dei locali di classe A2 è pari a metri 3,00 netta.*

*L'altezza minima dei locali di classe S1 e S2 è pari a metri 2,40 netta, ad eccezione dei locali destinati a garage, cantine, soffitte agibili o porzioni di esse, per i quali l'altezza minima può essere di metri 2,10.*

*Non viene definita alcuna particolare altezza per i locali di classe S3.*

*Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione dell'altezza minima consentita, viene assunta la media delle altezze, che deve essere almeno uguale ai minimi sopraindicati e con un minimo assoluto di mt. 1,80 per i locali di classe A.*

*Per la misurazione dell'altezza si fa riferimento alla distanza fra pavimento finito e intradosso del solaio sovrastante. In caso di presenza di travi, esse vengono considerate solaio qualora l'interasse fra una trave e l'altra sia inferiore ai 60 cm.*

*In caso di recupero del patrimonio esistente viene richiesto il rispetto delle altezze suddette quando si tratta di ristrutturazione e/o trasformazione totale dell'unità immobiliare.*

*Le altezze minime sopraindicate possono essere variate in aumento o diminuzione in presenza di particolari norme inerenti usi specifici dei locali.*